

CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge tra le parti sotto identificate:

Tra la sottoscritta società _____, di seguito denominata
"Associante", con sede legale in _____; P.I.V.A. _____,
iscritta al Registro delle Imprese del Comune di _____, con numero _____,
nella persona del legale rappresentante Sig. _____,
nato a _____ il ____/____/____ CF _____,
esercante l'attività di _____

Ed il /la Sig. _____, di seguito denominato
"Associato", nato a _____ (____), il ____/____/____, residente
a _____ in Via _____ N. _____
CF _____; P.IVA _____,

premesse

- Che l'Associante svolge attività di _____;
- con riferimento a tale attività l'Associante intende avvalersi dell'apporto dei capitali dell'Associato;
- a sua volta l'Associato si è reso disponibile a fornire all'Associante un apporto di capitali;
- è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici previsti dall'associazione in partecipazione, ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del Codice Civile;
- l'Associante e l'Associato dichiarano espressamente, in modo obiettivo e certo, di voler instaurare un rapporto contrattuale di natura autonoma;

Con il presente atto si è consensualmente e volontariamente convenuto e stipulato quanto segue in ordine alla costituzione di un' associazione in partecipazione fra i medesimi avente efficacia nell'attività della ditta Associante relativamente al progetto BORA SRL. A comprova della piena cognizione della materia trattata le parti dichiarano di conoscere ed approvare quanto disposto dagli artt. 2549-2554 del Codice Civile, qui allegati, che regolano l'associazione in partecipazione.

OGGETTO DELL' ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E DURATA.

A far data dalla sottoscrizione della presente scrittura privata l' Associato, nelle modalità appresso indicate, apporterà una quota del proprio capitale pari ad euro 200.000,00 (duecentomila) per sostenere la realizzazione dello sviluppo della BORA SRL. Tale quota di capitale costituirà ad ogni effetto l'apporto in qualità di associato ai sensi dell' art. 2549 c.c. Detta partecipazione si riferisce all'attività dell'impresa Associante e relativa a quanto sopra e si intende posta in essere a tempo indeterminato e comunque per la durata non inferiore ad anni uno.

MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'APPORTO DI CAPITALE E RESTITUZIONE.

L'Associato conferirà una quota pari al 100 % dell'apporto di capitale pari ad euro 200.000,00 alla firma della presente scrittura privata. L'Associante mantiene pienamente i poteri di gestione dell'impresa, rimanendo l'unico ed esclusivo titolare della stessa. Da ciò deriva che egli è esclusivo responsabile verso i terzi circa quanto consegue dalla conduzione dell'impresa medesima.

L'Associante potrà restituire anticipatamente il capitale conferito dall'Associato decorsi mesi uno (1) dalla sottoscrizione della presente scrittura . Resta inteso, però, che dovrà comunque corrispondere all'Associato una quota pari al 10 % degli utili maturati nell'anno in corso relativamente alla quota parte di capitale apportato e poi restituito anticipatamente. Sulla quota restante di apporto continuerà invece ad avere diritto al 8 % degli utili annui.

Decorso un anno dalla sottoscrizione del presente accordo e così per gli anni successivi l'Associato potrà pretendere la restituzione dell'intero capitale versato, oltre agli utili eventualmente maturati, a condizione che comunichi all'Associante la volontà di recedere dal presente accordo almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale. La richiesta di restituzione dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata A/R. L'Associante potrà dilazionare la restituzione del capitale apportato in mesi (sei) ma l'importo sarà maggiorato di interessi di mora pari al 10 % annuo: decorso tale termine l'Associante dovrà versare all'Associato a titolo di penale- oltre al capitale ancora da restituire- una somma pari al 10 % del residuo.

Anche l'Associante, negli stessi termini e con le stesse modalità, potrà comunicare a mezzo raccomandata A/R indirizzata all'Associato la volontà di recedere dalla presente scrittura privata. Dovrà però comunque garantire il pagamento degli utili dell'anno in corso eventualmente maturati, oltre alla restituzione dell'intero capitale apportato dall'Associato.

Anche in questo caso l'Associante potrà dilazionare la restituzione del capitale apportato in mesi (6) ma l'importo sarà maggiorato di interessi di mora pari al 10 % annuo: decorso tale termine l'Associante dovrà versare all'Associato a titolo di penale- oltre al capitale ancora da restituire- una somma pari al 10 % del residuo.

PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E DIVIETO DI PARTECIPARE ALLE PERDITE.

L'Associato non ha nessun diritto di percepire una quota parte dell'utile di esercizio conseguito annualmente dall'impresa Associante con riguardo all'ammontare degli utili di sua spettanza prodotti dalla gestione dello sviluppo della BORA SRL. La quota di partecipazione agli utili dell'Associato, è stabilita nella misura del 10 % annuo derivante dall'apporto di capitale secondo il Piano e il progetto di sviluppo della BORA SRL da ritenersi parte integrante della presente scrittura privata. Detta quota di partecipazione del 10 % come sopra stabilita, verrà liquidata, con riguardo all'anno solare precedente, entro e non oltre il 04 gennaio dell'anno successivo e dopo che l'Associato avrà approvato il rendiconto annuale come sotto specificato. Ai sensi dell'art. 2553 c.c. si conviene che l'Associato viene esonerato dalla partecipazione alle eventuali perdite di esercizio. L'Associato riconosce che non potrà avanzare alcuna pretesa in ordine ad una qualsiasi garanzia di guadagno minimo, in quanto il compenso riguardante il suo apporto trova la sua regolamentazione unicamente in quanto convenuto con il presente contratto. L'Associato non potrà, inoltre, vantare alcun diritto sugli incrementi patrimoniali indipendenti dall'esercizio dell'impresa. Durante l'anno solare successivo al primo, potranno esser corrisposti acconti, su richiesta dell'Associato, in numero massimo di due e sempre che non eccedano ciascun la misura di 1/6 della quota di utile liquidata all'interessato nell'anno precedente.

DIRITTO ALLE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE E AL RENDICONTO ANNUALE.

L'Associante si impegna a fornire all'Associato, ogni 12 mesi la rendicontazione contabile circa l'andamento dell'attività oggetto del presente contratto, mettendo a sua disposizione il bilancio aziendale e le scritture contabili. In ogni caso, l'Associato ha diritto, a richiesta ed in qualsiasi momento, di prendere visione delle scritture contabili e dei bilanci preventivi e consuntivi relativi al periodo di vigenza del presente contratto. Il predetto controllo non potrà comunque essere svolto in modo tale da intralciare il normale esercizio della gestione aziendale e potrà anche essere delegato a professionista di fiducia dell'Associato. Si intende che la contabilità aziendale dovrà essere tenuta con l'osservanza delle regole contabili e secondo gli usi di commercio. Al termine di ogni anno solare verrà redatto dall'Associante apposito rendiconto, come previsto dall'art. 2552 c.c., in base al quale, tenuto conto di quanto sopra pattuito, si procederà alla liquidazione della quota- parte dell'utile di pertinenza dell'Associato stesso. Prima di procedere in tal senso, peraltro, l'Associato avrà a disposizione dieci giorni di calendario per presentare eventuali eccezioni o opposizioni, che dovranno assumere forma scritta, circa il contenuto e/o la forma del predetto rendiconto. Trascorso inutilmente tale termine esso si darà per approvato e si potrà dar luogo alla prevista liquidazione. In caso di contrasto sul punto le parti si accordano già fin d'ora nel senso di applicare le norme civilistiche di redazione del bilancio ed i principi contabili correnti. L'Associante

accetta sin d'ora che il controllo sull'andamento dell'affare BORA SRL da parte dell'Associato avvenga mediante accesso WEB in apposita pagina su Area riservata, con apposita LOGIN.

DIVIETI.

L'Associante, alla luce della particolare "tipicità" dell'attività prevista dal Progetto in relazione al proprio apporto consente sin d'ora all'Associante di poter attribuire le ulteriori partecipazioni ad altre persone, nella loro medesima qualità di Altri Associati, con quote paritetiche o superiori. Quanto sopra, potrà essere attuato senza il consenso scritto dell'Associato sottoscrittore della presente scrittura privata. Resta, parimenti, inteso che l'Associante non potrà modificare l'oggetto dell'impresa per tutta la durata del contratto se non con l'esplicito consenso scritto dell'Associato. L'Associante non potrà procedere, senza il consenso dell'Associato, alla vendita dell'azienda o del ramo d'azienda che si occupa della realizzazione del progetto di cui al presente contratto e per il quale è stato effettuato l'apporto di capitale. L'Associato non potrà, senza previo consenso dell'Associante, cedere a terzi il presente contratto.

SCIoglimento DEL CONTRATTO.

L'inosservanza da parte di uno dei contraenti anche di una sola delle clausole del presente contratto comporterà automaticamente la risoluzione del contratto stesso. La parte inadempiente che si renderà responsabile della risoluzione del presente contratto dovrà versare all'altra a titolo di penale una somma pari al 20 % del capitale oggetto del presente contratto, salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.

GARANZIE.

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di cui al presente contratto, l'Associante consegnerà all'Associato entro e non oltre giorni 10 dalla sottoscrizione della presente scrittura privata, n° 1 effetti cambiari di Euro 200.000,00 con scadenza 04-01-2014 per complessivi Euro (duecentomila/00). Decorso il predetto termine senza la consegna dei sopracitati effetti cambiari, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto. L'Associante dovrà immediatamente restituire all'Associato l'apporto di capitale versato alla sottoscrizione del presente accordo maggiorato di una penale pari al 10 % del valore di detto conferimento.

NORME FISCALI E DI RINVIO.

Ai fini fiscali le parti dichiarano che il presente contratto di associazione in partecipazione prevede apporto di capitali. Per ciò che non è espressamente regolamentato dal presente atto si fa rinvio a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di associazione in partecipazione.

FORO

Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o collegata allo stesso- comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione sarà di competenza il Foro di Milano.

Letto, approvato e sottoscritto

MILANO 04-01-2013

L'ASSOCIANTE_____ L'ASSOCIATO_____

ARTICOLI ESTRATTI DAL CODICE CIVILE REGOLANTI L'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

2549. Nozione. Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

2550. Pluralità di associazioni. Salvo patto contrario, l'Associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.

2551. Diritti ed obbligazioni dei terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante.

2552. Diritti dell'associante e dell'associato. La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante. Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata contratta. In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.

2553. Divisione degli utili e delle perdite. Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto.

2554. Partecipazione agli utili e alle perdite. Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Per la partecipazione agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'art. 2102.

PER ATTESTAZIONE DI PIENA CONOSCENZA ED APPROVAZIONE.

MILANO 04-01-2013

L'ASSOCIANTE _____ L'ASSOCIATO _____